

XLI.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Resoconto sui progetti ancora a discutersi — Seguilo della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Relazione del Senatore Duchoque (Relatore) sopra una petizione del Comune di Messina — Articolo addizionale proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero da porsi dopo l'articolo 10 — Sotto emendamento al medesimo del Senatore Pinelli, combattuto dal Senatore Duchoque e dal Ministro delle Finanze, appoggiato dal Senatore Lauzi — Osservazione ed istanza del Senatore Gravina, cui risponde il Senatore Duchoque — Reiezione del sotto emendamento Pinelli — Approvazione dell'articolo addizionale — Parole del Senatore Duchoque per una variazione all'art. 7 del progetto ministeriale — Approvazione dell'art. 24 — Aggiunta all'art. 25 proposta dalla Commissione in coerenza agli emendamenti Arnulfo e Cambray-Digny all'art. 11 — Sotto-emendamento alla medesima del Senatore Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoque — Parole al riguardo del Senatore Arnulfo — Considerazione del Senatore Farina in appoggio del sotto-emendamento Pareto — Schiarimenti richiesti dal Senatore Ricci A., forniti dal Ministro delle Finanze — Approvazione del sotto-emendamento Pareto, e dell'aggiunta, non che dell'art. 25 — Dubbi del Senatore Lauzi sull'art. 26, chiariti dal Senatore Duchoque e dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Ricci cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 26 e 27, non che delle tariffe annesse al progetto colla modificazione introdottavi dalla Commissione — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione colla Francia — votazione dell'intero progetto di legge summenzionato.*

La seduta viene dal Presidente dichiarata aperta alle ore tre.

Non è presente in principio della seduta alcun Ministro; più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Bellelli** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene dal Senato approvato.

Lo stesso legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 3389. Alcuni contabili della Tesoreria provinciale di Capitanata in Foggia domandano che siano tenuti in conto i loro precedenti servizi, per essere prescelti ad impiegati del Governo in quel ramo di amministrazione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Duca di Bovino, Lo Schiavo, e Strongoli, colle quali il primo per motivi di famiglia, gli altri di salute

chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Consiglio provinciale di Girgenti, di sei copie del *Discorso inaugurale letto dal Prefetto nella seduta 12 ottobre ultimo scorso.*

Il signor Pietro Valle, di N. 150 copie d'un suo scritto *Sull'utilità della strada rotabile tra Scansano e Manciano, ecc.*

Il signor Francesco Scoti, di 150 esemplari delle sue *Osservazioni sul Rapporto del Consiglio Superiore della Banca Nazionale Toscana intorno al progetto di Statuto per la Banca d'Italia.*

Il signor Giambattista Siniscalchi, di due copie d'una sua opera, per titolo: *Prodrromo alla statistica applicata per la unificazione delle imposte nella situazione attuale d'Italia.*

Il signor Pasquale Castagna da Napoli, di due esemplari d'un suo libro intitolato: *Diritto costituzionale.*

Intanto che si attende la presenza del signor Ministro delle Finanze, la quale parmi assolutamente indispensabile per il seguito della discussione del progetto di legge messo all'ordine del giorno, io porrò sotto gli occhi del Senato la situazione dei suoi lavori. Essendo probabile che, dopo la votazione del progetto in corso di discussione, e di quello portato anche nell'ordine del giorno d'oggi, ci debba essere un certo intervallo, onde aspettare che siano in pronto le relazioni dei vari progetti di legge già annunziati, sarebbe bene occupare quest'intervallo col preparare altre relazioni, dovendosi avvertire che è necessario alimentare le sedute non solamente con discussioni di lunga lena, ma anche con discussioni brevi e di minore importanza, le quali possono qualche volta conciliarsi col comodo delle sedute. Ora molti lavori sono in ritardo, epperò facendo l'esposizione al Senato dei progetti ancora a discutersi, invoco l'attenzione dei colleghi e l'alacrità dei signori relatori, i quali non abbiano ancora preparato la relazione, e degli Uffici Centrali che non abbiano ancora nominato il relatore.

Leggo ora l'elenco dei lavori, che stanno ancora incompiuti presso il Senato, secondo l'ordine d'iscrizione dei progetti di legge.

- N. 5. Sila delle Calabrie (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 0. Contratto con Eugenio Fabre di enfiteusi d'un opificio in Napoli (Rel. Senatore Bellelli) (già sospeso sino al riprendersi della sessione.)
- » 5. Soppressione delle Giudicature dei Dazi indiretti (Rel. Senatore Ceppi) (sospeso fino a nuova disposizione.)
- » 2. Proprietà letteraria (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 31. Codice della Marina mercantile (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 40. Bonificazioni (da nominarsi il Relatore.)
- » 44. Competenza dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, ecc. (Relatore Senatore Galvagno.)
- » 45. Codice civile (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 46. Amministrazione dell'istruzione pubblica, e istruzione secondaria (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 47.posta sulla ricchezza mobile (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 49. chieste parlamentari (da nominarsi il Relatore.)
- » 52. rto di Brindisi (da nominarsi il Relatore.)
- » 59 e0. Assestamento definitivo dei bilanci 1855 1856 (Rel. Senatore Porro.)
- » 62. Idalazione della Banca d'Italia (da nominarsi Relatore.)
- » 63. Fblica sicurezza (da esaminarsi negli Uffici.)
- » 64. Prma delle carceri di pena (non ancora smesso dal Ministero.)

N. 65. Codice di procedura civile (in corso di studio presso la Commissione.)

» 66. Locazione dell'opificio di Pietrarsa (progetto riformato) (da nominarsi il Relatore.)

Si raccomanda per conseguenza ai signori Relatori già nominati ed agli Uffici Centrali, che dovessero ancora nominare il Relatore, di volersi giovare dell'intervallo che ci sarà, per occuparsi dei vari affari loro affidati, affinchè quando riprenderemo il corso dei nostri lavori, abbiasi un seguito di relazioni preparate, e di discussioni pronte ad intraprendersi.

(In questo frattempo entra il Ministro delle Finanze.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo.

Ieri siamo rimasti all'art. 24, vale a dire al primo delle disposizioni transitorie.

Il signor relatore della Commissione ha forse qualche osservazione a fare sulle parti anteriori?

Senatore **Duchoqué.** Comincio a dire, per non dimenticarlo, che ieri fu comunicata alla Commissione una petizione pervenuta il giorno innanzi alla Presidenza dal Comune di Messina, nella quale presso a poco si ripetono intorno al presente progetto di legge le cose medesime che sono state fatte presenti da altri Municipii, delle cui petizioni fu reso conto nella relazione della Commissione.

La Commissione dichiara che non ha nulla da aggiungere in proposito.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto intendere alla Commissione la convenienza di aggiungere un articolo, che potrebbe venir collocato subito dopo l'articolo 10 e che sarebbe del seguente tenore:

« Il contribuente e l'amministrazione de' dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errori di calcolo nella percezione, o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue entro due anni: scorso questo termine l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini prestabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Mi pare che questa aggiunta non abbia bisogno di commenti.

Colla prima parte si dice cosa molto naturale, come premessa per venire alla seconda parte che ha per oggetto di stabilire i termini della prescrizione nei casi nei quali si abbia diritto a rimborso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se non vi fosse stato alcun emendamento a questa legge, io per certo non ne proporrei qui uno.

Ma poichè alcuni emendamenti sono già stati introdotti dal Senato, mi è sembrato non inopportuno proporre una disposizione, la cui importanza venne specialmente a risultarmi nell'atto di compilare il progetto di regolamento.

Nel progetto di legge non è a questo punto parlato della prescrizione; è questo, parmi, difetto non leve della legge stessa, giacchè in questo genere di dazi le cose debbono essere definite ed ultimate entro brevi termini. Ciò interessa ai contribuenti e specialmente ai contabili, che non potrebbero lungamente durare in una condizione soggetta a pericolo di rimborsi.

Perciò credo conveniente introdurre un articolo che determini questa prescrizione; e se il Senato crede di accettarlo, sarà di molto nei suoi effetti semplificata la legge.

Presidente. Pregherei il signor Relatore di volermi mandare il nuovo articolo.

Si proporrebbe di aggiungere un articolo il quale sarebbe collocato dopo l'articolo 10 del progetto della Commissione corrispondente all'articolo 9 del progetto del Ministero.

Questo nuovo articolo sarebbe concepito nel seguente modo:

« Il contribuente e l'amministrazione dei dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errore di calcolo nella percezione o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue entro due anni; scorso questo termine l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Se nessuno domanda la parola....

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Mi pare che si dovrebbe distinguere tra i contribuenti ed i contabili, ma in un modo un po' più spiccato di quello che risulta da questa proposta.

Quanto ai contribuenti mi pare che lasciarli per due anni ancora dopo il fatto sotto la minaccia di una verifica di un errore di calcolo, sia cosa eccessiva e che il termine dovrebbe essere notevolmente ridotto.

Generalmente parlando, queste riscossioni si fanno nell'atto stesso in cui l'oggetto che ne è colpito deve presentarsi ai dazi, o smerciarsi se si tratta d'imposizione sullo smercio; preme per conseguenza che il calcolo dell'errore non sia troppo distante da questo momento in cui è incorso il debito, e pare che veramente il parlare di due anni in queste faccende sia

cosa esagerata giacchè dovrebbe bastare un mese, o al più due, da che si crede occorso errore di tariffa.

Giova avvertire a questo riguardo, che in generale le nomine in fatto di prescrizione per azioni le quali possono essere considerate come suscettibili di multa, o di qualunque altra disposizione penale, sono sempre subordinate ad una grande necessità che è quella delle prove.

Se non si giustifica colle verifiche in modo sicuro e positivo, sarà sempre un punto molto dubbioso tra il contribuente ed il Comune, o lo Stato che deve esigere.

Per queste considerazioni dunque, che non bisogna lasciar trascorrere molto tempo da quell'istante in cui è ancora possibile di verificare se è occorso o no l'errore, io proporrei di ridurre a due mesi i due anni quanto ai contribuenti.

Quanto poi al contabile la cosa è diversa: primieramente si può trattare di crediti di maggiore entità per cui bisogna lasciar una maggiore latitudine per poterli valutare, e in secondo luogo il contabile deve rimproverare se stesso se non ha usato quell'accurata diligenza che avrebbe dovuto, e dal cui difetto può risultare un danno all'erario, sia pubblico, sia comunale.

Per conseguenza io accorderei un anno di più quanto ai contabili, oltre ai due mesi che sarebbero stabiliti per i contribuenti.

Questo sarebbe il sotto emendamento che io proporrei.

Presidente. Lo pregherei di scriverlo e di mandarlo alla Presidenza.

Senatore Pinelli. Se il signor Presidente avesse la bontà di mandarmi la redazione della proposta, vedrei a quali parole si potrebbe fare la variante.

(Viene trasmessa la proposta al signor Senatore Pinelli.)

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Gravina ha la parola.

Senatore Gravina. Io prego il Senato di fare attenzione all'art. 21 del progetto di legge, il quale dice così: « L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

Ora, se contro i contravventori e defraudatori non si ammette altro termine che un anno, come per l'errore si vorrebbe ammettere il termine di due anni?

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Duchoqué, Relatore. La massima contenuta nella prima parte dell'emendamento è così connessa alla materia che viene enunciata solamente come punto di partenza per venire a ciò che si dispone colla seconda parte dell'emendamento.

Presidente. Scusi, è un articolo nuovo, non è un emendamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. È un'aggiunta. Non

intendo come si possa fare alla prima parte dell'aggiunta l'obietto che mi sembra fare il Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Per non entrare in una discussione che mi pare priva di subbietto ammetto che si sopprima la prima parte dell'aggiunta e che a dirittura si venga alla parte veramente dispositiva. Non si parli del rimborso di cui, senza dirlo, si ha naturalmente diritto nel caso di errore provato, e si limiti la disposizione a stabilire il termine più breve della prescrizione nell'interesse reciproco del contribuente e dell'amministrazione.

Gli onorevoli oppositori trovano che il termine di due anni è lungo; a buon conto se nulla si dicesse, il termine sarebbe molto più lungo. Ed è per dare un termine più breve che si è fatta l'aggiunta.

Il termine di due mesi che si vorrebbe sostituire mi pare troppo breve.

Questo coarterebbe in troppo angusti limiti le verificazioni dietro le quali può essere constatato l'errore.

I riscontri delle bollette di riscossione si fanno in certi periodi che non potrebbero troppo coartarsi. Si è preso il termine di due anni e la Commissione lo trova discreto.

Può comparire strano che si combatta come grave un'aggiunta che il Governo propone nel senso d'una facilitazione.

Sacrificando pertanto la prima parte dell'aggiunta come inutile, la Commissione proporrebbe la redazione seguente:

« L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nell'esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni.

« Scorso questo termine » ecc. e seguita poi come io diceva dianzi.

Senatore Gravina. Domanderei la parola.

Presidente. Se mi permette prima leggerò il testo del progetto riformato secondo l'ultima avvertenza del signor Ministro delle Finanze e del signor Relatore della Commissione.

L'articolo d'aggiunta di cui si parla sarebbe dunque così concepito:

« L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nell'esazione, o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni.

« Scorso questo termine l'amministrazione conserverà per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione.

« I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Ora il primo ad aver la parola sarebbe il Senatore Pinelli che già l'aveva domandata per l'emendamento

che egli proponeva di fare a detta aggiunta; dopo l'avrà il Senatore Gravina.

La parola dunque è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Le osservazioni del relatore della Commissione mi persuadono fino ad un certo punto che queste verificazioni non possansi fare entro un limite di tempo così ristretto come quello da me proposto, ed in ciò io non posso che riferirmi a chi ha più di me nozioni esatte in materia di contabilità; pur tuttavia parmi che la nuova redazione togliendo ogni differenza fra il contribuente ed il contabile, peccò sempre contro l'osservazione principale per me fatta, mentre secondo me deve esservi una tal quale differenza fra il debitore qual contribuente, ed il debitore qual contabile, per cui se si vuol maggiormente estendere il limite di due mesi che io aveva suggerito, e portarlo a sei, io non ci ho difficoltà. E per conseguenza da questo momento non sarebbe accettabile la redazione propositasi in ultimo luogo, perchè mi pare che essa tolga questa distinzione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Due obiezioni si presentano al Senato. La prima di forma; imperocchè si dice non essere necessario lo stabilire ciò che è nel diritto comune, vale a dire la facoltà di farsi rimborsare le somme le quali fossero indebitamente pagate, o che fossero state pagate per errore di calcolo. Su questo punto io non ho nulla a dire in contrario, se non che osserverò al Senato che io avea ravvisata la necessità di questa speciale disposizione, e nel formularla l'aveva copiata da quella che è già in vigore nella tariffa doganale. Se si guardano le disposizioni preliminari della tariffa doganale, si troverà all'articolo 3 la redazione della prima parte di questo nuovo articolo perfettamente eguale.

Ma se in questa parte non si crede necessaria una speciale disposizione, io non insisto.

Veniamo alla obiezione sostanziale che è l'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli. Io credo che egli si preoccupi troppo del contribuente individuo, che introduce un oggetto, sottoposto a dazio, in un recinto chiuso, e non abbastanza dell'abbuonamento. Io comprendo che quando si porta entro un recinto chiuso una merce sottoposta a dazio, due anni sembrano un troppo lungo tempo per rettificare gli errori: ma se l'onorevole Pinelli pone mente che nella legge è permesso lo abbuonamento e l'appalto, egli vedrà che lo spazio di due anni non è termine troppo lungo per rilevare anche gli errori che potessero essere stati commessi. Eguale termine si trova, come dissi, anche nelle disposizioni preliminari della tariffa doganale.

Quanto poi alla sua osservazione, che non vi è differenza fra i contribuenti ed i contabili, mi permetta rispondergli, che secondo l'articolo proposto, scorso il termine di due anni, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento per il danno sof-

ferto verso l'impiegato imputabile della mancata, od incompleta riscossione.

Vi è dunque nell'articolo nuovo una differenza nel corso della prescrizione rispetto al contribuente e rispetto al contabile.

Per questa parte dunque l'emendamento suo non avrebbe ragione di essere; come pure la prima parte, cioè quella di ridurre a due od a sei mesi il periodo della prescrizione, non mi sembra accettabile, perchè stabilirebbe un termine troppo breve, che fra gli altri inconvenienti, avrebbe quello d'impacciare l'andamento dell'amministrazione, onde tengo per fermo alla redazione proposta dall'onorevole relatore della Commissione.

Presidente. Il signor Senatore Pinelli ha fatto passare al banco della Presidenza il seguente emendamento che sarebbe la riforma in parte dell'articolo proposto dal signor Ministro e consentito dalla Commissione. Esso sarebbe in questa conformità:

« Il contribuente e l'amministrazione dei dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errore di calcoli nella percezione o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue in due mesi. Scorso questo termine l'amministrazione conserva per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione. »

Il resto come nella proposta.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Ai due mesi sostituirei sei mesi.

Presidente. Ella modifica il suo emendamento: invece di dire due mesi, direbbe sei.

Ritiene dunque il Senato che la variazione sostanziale portata dall'emendamento del signor Senatore Pinelli sarebbe quella di ridurre a sei mesi il termine della prescrizione, che nella proposta primitiva del signor Ministro e della Commissione sarebbe di due anni.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato. Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ora la parola è al signor Senatore Gravina.

Senatore **Gravina.** Non è mia intenzione di entrare in tale questione. Mi permetto solo di osservare che quando si stabilisce il termine di 6 mesi reciprocamente o per l'amministrazione contro il contribuente, o per il contribuente contro l'amministrazione, l'amministrazione è sempre salva, perchè dessa poi, nel caso che scorressero i 6 mesi contro il contribuente ha l'azione per un tempo maggiore contro il contabile.

Ed io mi confermo maggiormente in questa idea, perchè vorrei mettere il proposto nuovo articolo in concordanza coll'art. 21, per cui io chiedo al signor Relatore della Commissione che abbia la bontà di rispondere al mio quesito.

Io ho detto così: l'art. 21 del progetto di legge stabilisce che l'azione per le contravvenzioni e per le de-

fraudazioni si prescrive entro il termine di un anno. Dunque sarebbe mostruoso che all'azione per errore di calcolo si accordasse un termine maggiore.

Io quanto all'errore di calcolo fra il contribuente e la finanza, io credo bilanciata la condizione. L'amministrazione avrebbe per l'emendamento un termine di 6 mesi contro il contribuente, e ha dippiù un termine maggiore contro il contabile, qualora a questo riguardo non si volesse stare alla legge civile, la quale stabilisce una prescrizione speciale contro i contabili dello Stato.

Io dunque credo che il termine proposto dal Senatore Pinelli sia regolare.

Io ogni modo propongo che questo articolo aggiunto si metta almeno in concordanza coll'art. 21.

Presidente. Il signor relatore della Commissione ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Francamente dico che a mio avviso l'argomento procede in senso precisamente inverso a quello che vorrebbe dal preopinante.

Io non ho mai inteso che i termini di prescrizione di ragione civile abbiano ad essere più brevi dei termini di prescrizione di ragione penale, e che le conseguenze civili in materia contravvenzionale abbiano a troncarsi più presto delle relative conseguenze penali.

I rimborsi anco in materia di dazii danno luogo ad un'azione civile che di regola è soggetta a prescrizione più lunga che non quella cui è soggetta l'azione per la multa. E ciò è tanto vero, che se qui nulla si dicesse e se non si fosse proposta l'aggiunta che ci si contrasta, avremmo la prescrizione trentennale; locchè appunto troviamo esorbitante non che incomodo e imbarazzante nella materia, direi, tenue e piccola di che ci occupiamo.

Senatore **Gravina.** Domando la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Questo è per render conto della pretesa contraddizione dei due articoli. Non entro più nel merito dell'argomento.

Presidente. Il Senatore Gravina ha la parola.

Senatore **Gravina.** Non è mia intenzione entrare in simile dissertazione; dico solo che trattandosi di errori di calcolo tutte le leggi sulle materie daziarie stabiliscono un termine moderato all'azione di ripetizione, sempre minore di quello che concerne il delitto e la frode. Io ripeto: per questi errori in materia daziaria si richiede un termine breve... anche per la pace delle famiglie.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La pace delle famiglie! In verità che in materia come questa non so come possa vedersi compromessa. Io certamente di tanto non so preoccuparmi, nè so che soggiungere dopo aver detto che in tutte le legislazioni di questo mondo non ho mai veduto scritta più breve prescrizione di dell'azione civile che dell'azione penale quando queste si combinano nell'economia d'una legge in materia qualsiasi.

Chiudo col dire che la Commissione non aderisce all'emendamento per una prescrizione più breve di quella concordata.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non solo io non posso non convenire colle massime esposte dall'onorevole Relatore, poiché credo che in tutte le legislazioni i termini di prescrizione per le azioni civili sono sempre più larghi di quello che siano i termini per le prescrizioni di un'azione penale qualunque; ma farò anche osservare che la brevità del termine non solo sarebbe di impaccio all'amministrazione, ma di danno maggiore al contribuente. Imperocchè l'amministrazione colle sue revisioni e contro revisioni, colla sua cognizione perfetta delle tariffe potrà sempre facilmente verificare dove vi sia stato un pagamento incompleto; ma gli uomini senza coltura alcuna, con poca o nessuna cognizione della legge, che andranno a pagare per un buco o per un maiale che hanno da macellare, non saranno al caso forse se non dopo molto tempo di sapere da qualcuno che hanno pagato più di quanto dovevano pagare; giacchè in queste materie bisogna pagare quello che l'agente daziario pretende secondo la massima generale in questa materia *solvo et repete*. Perciò, per questa ragione aggiunta a quelle già svolte egregiamente dall'onorevole Senatore Duchoqué, io appoggio la proposta per esso fatta, e respingo la prescrizione più breve proposta dall'onorevole Pinelli.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Tengo in debito conto le osservazioni in ultimo luogo esposte dall'onorevole Lauzi come di persona peritissima di amministrazione. Certamente egli può dare a me insegnamento circa il maggiore o minore termine che debba lasciarsi per queste revisioni di conti; tuttavia io mi riferirò a questo riguardo alla saviezza del Senato se il termine di sei mesi non possa essere sufficiente. L'unica cosa che mi preme in quest'osservazione che ora sottopongo al Senato; si è di far riflettere che non ha applicazione a queste controversie il principio invocato dall'onorevole relatore della Commissione, e dal signor preopinante. Essi si fondano sul punto che debbano sempre le prescrizioni relative ai debiti e crediti essere più lunghe di quelle che riflettono le cause penali; ed io in questo convengo perfettamente con loro, ma la mia distinzione non urta con questo principio inconcusso. La mia osservazione è diretta soltanto alle verificazioni che sono tanto causa civile per i contribuenti, come lo sono per i contabili quando sono ancora nello stato di rendiconto. Ora io riduco il mio ragionamento unicamente a questo che, se quanto ai contabili si è creduto di dover dare un anno, io credo che riguardo ai contribuenti vi dovrebbe essere una proporzione minore. E questo mi pare che possa stare senza urtare punto i principii che sono stati invocati in contrario.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Qui mi pare che siamo in un equivoco, perchè per i contabili è stabilito il termine di tre anni, cioè un anno dopo il termine stabilito per gli altri.

Io trovo che se un obbietto fosse da fare all'emendamento, sarebbe di tenere responsabile il contabile, oltre il tempo in cui può avere rivalsa; ma su questo non ho udito obiettare, e d'altronde, come il contabile principalmente ha concorso alla causa dello scoperto, mi pare che il maggior rigore verso di lui ed in favore del contribuente possa giustificarsi.

Presidente. Porrò ai voti l'emendamento del signor Senatore Pinelli, e, se egli acconsente, si potrebbe mettere ai voti specificamente soltanto la parte che è la vera sostanziale del suo emendamento, perchè tutto il rimanente si accorda col testo primitivo, e non ci è che un cambiamento di parola.

Eccola: « L'azione per la riscossione di questo rimborso si estingue in sei mesi. »

Metto ai voti questo emendamento del signor Senatore Pinelli.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'articolo quale fu proposto dal signor Ministro ed acconsentito dalla Commissione in questi termini. (V. sopra.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti quest'articolo che prenderà luogo dopo l'articolo 10 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Nell'art. 9, votato ieri, sarebbe occorsa una trasposizione di parole che ne rende curiosamente equivoco il senso grammaticale.

Per togliere tale sconcio si proporrebbe in questo articolo di trasferire le parole in un Comune dopo le parole: *bestie bovine*.

Presidente. Allora la redazione sarebbe in questi termini: « Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro.

Non trattandosi che di trasposizione di parole non è il caso di provocare il voto del Senato. Se non vi sono obiezioni in contrario, si intenderà il Senato assente a questa trasposizione.

Passiamo alle disposizioni transitorie.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

« La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

(Approvato.)

Art. 25.

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie parmensi, tutti i dazi di consumo, di provento erariale, che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.

« I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'articolo 10, e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento. »

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ricorderà il Senato come gli onorevoli Senatori Arnulfo e Cambray-Digny, il primo propose un emendamento e l'altro fece non so bene se esso pure un formale emendamento o espresse desiderio di combinarlo con effetti analoghi a quelli ai quali mirava l'onorevole Arnulfo.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny trasmise al banco della presidenza il suo emendamento, e si rinviò alla Commissione prima ancora che fosse interrogato il Senato per vedere se fosse appoggiato.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ora mi sovviene. È precisamente così. L'oggetto che si proponevano i due onorevoli Senatori era d'impedire che nei primi tempi che si applicherà la legge, alcuni Comuni non si trovassero in condizioni troppo difficili nel loro esercizio finanziario.

Alla Commissione non era sfuggito questo interessante argomento, e nella relazione ve ne è traccia là dove si accenna al desiderio che il signor Ministro facesse qualche dichiarazione intorno ai termini più probabili che avrebbe tenuti nello stabilire il *massimo* di che nell'articolo 11.

Sapeva la Commissione, che il signor Ministro aveva già date disposizioni per raccogliere tutti i documenti che gli saranno necessari per preparare il Decreto reale, che deve stabilire il *maximum*, e spero che sarebbe stato in grado di fare intorno a ciò al Senato alcune dichiarazioni dietro le quali la Commissione o sarebbe rimasta nei termini della sua proposta, od avrebbe invece proposto qualche emendamento tra le disposizioni transitorie che temperasse gli effetti di un *maximum* che fosse riuscito più basso delle tariffe dei dazi comunali ora vigenti.

In questo adunque le idee della Commissione in qualche modo si combinavano col desiderio degli onorevoli proponenti.

Nelle discussioni del Senato si è manifestata ed ha prevalso la opinione alla quale il signor Ministro non ha contraddetto, che il *maximum* che egli stabilirà sarà inferiore al termine cui giungeva in alcuni Comuni il dazio comunale. Partendo da questo concetto

la Commissione si unisce volentieri al desiderio degli onorevoli proponenti, perchè nelle disposizioni transitorie sia posto un emendamento, che temperi, nei primi tempi, gli effetti della legge troppo disastrosi ad alcuni Comuni.

L'emendamento che la Commissione, d'accordo coi signori Senatori Arnulfo e Cambray-Digny, ed anche col signor Ministro, vi propone, sarebbe nei seguenti termini, e verrebbe in aggiunta all'art. 25, che or ora leggeva l'onorevole nostro presidente.

Presidente. L'articolo 25 starebbe qual è.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Starebbe qui l'aggiunta: « È data facoltà al Governo di permettere che la tassa sulle bevande e sulle carni, ed i dazi di consumo comunale, si conservino a tutto l'anno 1865 anche oltre il limite del *maximum* di cui nell'art. 11, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Siccome anch'io era di quelli, che appoggiavano fortemente l'emendamento del Senatore Arnulfo e del signor Senatore Cambray-Digny, così non posso che in parte ringraziare la Commissione di essere entrata in quella strada che è la sola la quale possa temperare i sinistri che possono prodursi dalla legge che stiamo votando.

Ma io faccio osservare che restringere al 1865 questa potestà di continuare ad imporsi è così poca cosa, che non rimedia ai mali cui si sta per andare incontro.

Per me proporrei, che invece del 1865, si mettesse il 1866, perocchè faccio osservare che la legge attuale non potrà andare in vigore che nei primi mesi dell'anno venturo, perchè da qui passerà alla Camera dei Deputati, dove potrebbe essere che ricevesse emendamenti, e così avesse da tornare in Senato, ed ecco che questa legge non potrebbe andare in attuazione che nel 1864 avanzato.

L'accordare un solo anno perchè si ripari ai danni disastrosi di questa legge è troppo poco. Il 1866 sarebbe cosa diversa, e fra il quinquennio chiesto da prima, e la dilazione che si vuole accordare attualmente, sarebbe un mezzo termine, ed io credo che i Comuni avrebbero tempo così, in due anni, di riordinarsi, mentre in un anno solo è impossibile che possano riordinare le loro finanze in modo da non sentire gravemente i danni di questa legge.

Per queste ragioni prego il Senato di voler accettare il 1866 invece del 1865.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. D'accordo col Ministro e colla Commissione, si è trovato modo di provvedere alle circostanze eccezionali nelle quali alcuni Comuni possono trovarsi; io quindi aderisco compiutamente all'emendamento testè presentato nel quale si è trasfuso quello che ebbi l'onore di sottoporre al Senato all'art. 11.

Non tacerò che il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Pareto fu da me pur esternato nella Commissione, adducendo che difficilmente in un anno potranno i Comuni restringere di tanto le loro spese che possano trovarsi in condizioni finanziarie normali. Debbo però dichiarare che ho aderito a fissare il termine limitato a tutto il 1865, ritenute le difficoltà incontrate per portarlo ad epoca più lontana, e per una considerazione che forse potrà anche essere accolta dall'onorevole Senatore Pareto.

O al 1865 tutti i Comuni si troveranno in tali condizioni che coi dazi che loro sono riservati, e colla sovrainposta ai dazi governativi, possano provvedere convenientemente ai loro bisogni, e non vi sarà d'uopo di ulteriore durata delle disposizioni eccezionali che si propone di sancire coll'aggiunta or ora letta; ovvero per un fatto che non si può attualmente prevedere, ma che è probabile, a quell'epoca, non ostante i possibili sforzi, si troveranno Comuni i quali non possano sopportare alle spese ordinarie od a straordinarie urgenti, ed allora sarà aperta la strada, instando presso il Ministero, e bisognando, mediante iniziativa parlamentare, per ottenere che la disposizione ora limitata al 1865 sia prorogata. Se sarà ben dimostrato che vi siano dei Comuni i quali si trovino nelle strettezze e nelle circostanze che mi determinarono a sottoporre al Senato l'emendamento all'articolo undecimo, e che persuasero della necessità di proporre quello che è in esame, il quale ne tiene il luogo, evidentemente il Ministero non potrà rifiutarsi di chiedere al Parlamento quella proroga perchè vi sarà allora identità di motivi determinanti e perchè è impossibile di costringere i Comuni a fare ciò che far non possono.

Ecco le ragioni per le quali io ho aderito alla limitazione del termine a tutto il 1865, sebbene desiderassi di più; ho quindi ferma fiducia che se il caso occorra, il Parlamento lo prorogherà.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Il temperamento suggerito dall'onorevole Senatore Arnulfo diminuisce un poco il pregiudizio che deriverà ai Comuni dalla legge; ma faccio osservare che un Comune non può ordinare le cose in modo che in un anno abbia la possibilità di provvedere a tutti i suoi impegni e così di accostarsi al limite a cui si allude. Del resto sta il dubbio di poter ottenere l'autorizzazione per arrivare a questo accordo, e ciò per varie ragioni, e tra le altre perchè ciò può non essere nella vista dell'amministrazione. Questo è il motivo per cui mi pare sia da accordarsi fin d'ora il termine di due anni a vece d'uno, ed inserirlo nella legge: per conseguenza la mia opinione si è che il Senato accordi il 66 a vece del 65, e ne faccio speciale emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando fu presentato

questo emendamento come un diritto certo soggetto all'approvazione del Governo ma indefinito, io lo combattei. A ciò fare fui mosso principalmente dalla considerazione, che questa tassa è capace di molto sviluppo, e debbe profittare all'erario molto più di quello che ci sia lecito impromettercene nei primi anni.

Pur troppo in tutte le leggi di finanza bisogna passare un primo periodo d'esperimento e di prova; i principii teoratici non bastano; l'esperienza sola può somministrare argomento a correggerle, perfezionarle, fendarle. È perciò che abbiamo veduto anche nel passato che le varie leggi di finanza del Parlamento subalpino furono molto saviaemente ritoccate.

Ma se la disposizione invece di un provvedimento stabile sia un provvedimento transitorio, io non mi opposi, nè mi oppongo, poichè era già nelle mie vedute non essere espediente passare ad un tratto dallo stato attuale alla nuova tariffa. Questa mia opinione confortai di esempi.

Ora siamo convenuti cogli onorevoli proponenti e coll'Ufficio Centrale di lasciare due anni di tempo, durante i quali si possa esercitare nell'interesse comunale il dazio consumo colla tariffa superiore al *maximum*. Mi sia consentito ripetere l'esempio che io diedi nell'ultima tornata, di una città la quale abbia sopra i bovini 60 lire per capo all'ingresso nel recinto daziario. Lire 30 rimangono al Governo; supponiamo che il *maximum* sia fissato ad un terzo della imposta governativa: si avrebbero altre lire 10 di sovrainposta comunale, e così in tutto lire 40, *maximum* delle due imposte cumulate per ogni capo di bue. Invece coll'emendamento attuale, quel Comune avrà ancora pel 64 e 65 la facoltà di percepire altre venti lire, per suo conto, per ogni capo di bue.

Ora l'onorevole Pareto dice: estendiamo questa facoltà al 66; certo non è una gran cosa il differire di un anno; ma intorno a ciò, oltre quella fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo, vi sono altre due osservazioni. La prima è questa, che egli è importante che i Comuni nei loro bilanci comincino ad abituarsi a mettersi in regola il più presto possibile; la seconda è che quando l'esperienza avesse mostrato l'insufficienza del termine di due anni si potrebbe con un nuovo provvedimento prorogarlo. In questo caso però occorrerebbe per mio avviso un temperamento, ed è che nel nuovo termine di due anni i Comuni non potessero percepire che la metà della eccedenza sul *maximum*.

Potrebbe poi anche per avventura rinnovarsi somigliante concessione nei casi di constatata e assoluta necessità, a condizione però di avvicinarsi sempre più a stare dentro il limite normale.

Io credo adunque che non si debba chiudere la porta al concetto dell'onorevole Pareto; ma che però si debbano aspettare gli ammaestramenti della esperienza prima di pigliare un provvedimento, che potrebbe prorogare la facoltà dei Comuni al di là del necessario, mentre d'altra parte potrebbe avere per effetto di fis-

sare un termine troppo ristretto al trapasso fra lo stato attuale dei Comuni e quello a cui debbono pervenire.

Spero che queste considerazioni indurranno l'onorevole Senatore Pareto a recedere dal suo emendamento, giacchè potrà egli sempre, ed il Ministero stesso lo farà quando la necessità ne fosse dimostrata, proporre a suo tempo un provvedimento di natura analoga a quello che egli propone.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non posso che applaudire ai sentimenti manifestati dall'onorevole signor Ministro, ma quanto all'applicazione, credo che incontreranno un grandissimo inconveniente.

Se il tempo che dee scorrere dal momento presente a tutto il 1865 potesse essere un tempo per così dire completamente utile per i Comuni per riformare la propria amministrazione, io facilmente mi adatterei alle osservazioni del signor Ministro stesso, ma al tempo in cui siamo, i Comuni hanno già votato il loro bilancio pel 1864; le amministrazioni comunali non possono riformare quando loro pare e piace gli introiti e le spese; hanno già votato il bilancio preventivo del 1864 e non hanno più dunque che un solo bilancio nel quale d'un colpo bisogna che si privino d'una gran parte della loro rendita e cessino di fare assegnamento sulla medesima. Io quindi credo opportuno che si lasci loro almeno una latitudine da poter fare questo, non in una sola votazione di bilancio, ma nella votazione di due, perchè in un bilancio solo togliere ad un tratto la principale loro rendita sulla tassa di consumo qual è quella del vino e la secondaria che è probabilmente quella delle carni, è sicuramente metterli in gravissimo imbarazzo; mentre invece avendo due anni di tempo possono predisporre meglio le cose, e possono essi stessi profittare di quell'esperienza della quale molto saviamente il signor Ministro delle Finanze faceva cenno siccome di un elemento necessario per migliorare le disposizioni finanziarie tanto dello Stato, quanto, in piccolo, dei Comuni.

In questo stato di cose perciò io crederei più opportuno che il Senato accettasse ed il Ministero e la Commissione volessero aderire all'emendamento Pareto.

Vero è che l'onorevole signor Ministro ed il Senatore Arnulfo dicevano: ma si ricorrerà al Parlamento e si farà all'uopo una legge.

Ma, Dio mio! tutti sappiamo quanto sia lunga e difficile a compiersi la trafila degli atti che debbono portare le disposizioni del Parlamento. In un sistema costituzionale pur troppo vi sono alcune volte leggi di maggior importanza, vi sono altre volte dei dissensi tra una Camera e l'altra che ritardano la spedizione, insomma i provvedimenti legislativi da emanare da un Governo parlamentare non sono mai improntati del carattere di celerità.

Per conseguenza, in vista di queste circostanze che potrebbero far mancare molto facilmente l'espedito e che priverebbero nel tempo stesso i Comuni del mezzo

di sistemare gli affari loro, non tutto d'un colpo, ma in due volte, io mi accosto all'emendamento proposto dal Senatore Pareto.

Presidente. Ritiene il Senato che, nell'intendimento anche dei proponenti, l'art. 25 rimarrebbe intero, poi verrebbe l'aggiunta, sulla quale cade il sotto emendamento Pareto.

Forse per maggior chiarezza e speditezza sarebbe bene cominciare a mettere ai voti l'art. 25 come sta nel progetto, poi l'aggiunta, e prima di questa il sotto emendamento.

Leggo la parte dell'art. 25.

Senatore **Pareto** (*interrompendo*). A me pare che si potrebbe votare prima la massima pel 1866, come sta nel sotto emendamento; se poi non passasse, allora verrebbe il 1865.

Presidente. Ora non si tratta di votare altro che quella parte dell'articolo sulla quale non cade discussione...

Senatore **Ricci.** Domanderei la parola per avere una spiegazione dal signor Ministro.

Presidente. Il Senatore Ricci ha la parola.

Senatore **Ricci.** In quest'articolo 25 è detto che « dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione, » ecc.

Sono informato che alcuni Comuni avrebbero intenzione di riprendere il canone gabellario per proprio conto; domando perciò al signor Ministro se accorderà questa facoltà od insisterà, come pare sua intenzione, a che il *maximum* del dazio sul vino non possa essere ecceduto, e conseguentemente non sia ristabilito nessun canone gabellario nemmeno a beneficio dell'erario civico.

Ministro delle Finanze. La cosa è tanto chiara, che non mi pare si possa mettere in dubbio, che introducendo il dazio consumo, resti ancora il canone gabellario.

Presidente. Chi approva l'art. 25 nella conformità testè letta, sotto riserva di porre ai voti l'aggiunta già indicata, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo l'aggiunta.

« È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, ed i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1865, anche oltre il limite del *maximum* di cui all'articolo 11 (che prenderà poi il vero suo numero in correlazione colle variazioni introdotte nella numerazione, attesa l'introduzione d'altri articoli) nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

Senatore **Farina.** Domando la parola per una questione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Io credo che il sotto emendamento debba porsi ai voti prima dell'emendamento.

Presidente. Io non ho fatto altro che dare lettura

pura e semplice dell'aggiunta propositasi, che non era ancora stata letta, e non ho ancora consultato il Senato se intenda o no approvarla.

Senatore **Farina**. Bene! bene!

Presidente. A questa aggiunta il Senatore Pareto propone un sotto emendamento il quale consiste nel surrogare alla cifra 1865 quella 1866.

Comincio coll'interrogare il Senato se appoggia questa variante.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiata.)

Ora, se non si domanda più la parola, pongo ai voti il sotto emendamento del Senatore Pareto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'aggiunta nei termini in cui l'ho letta e colla surrogazione della cifra 1866 a quella 1865.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Metto infine ai voti l'intero articolo 25, composto delle due parti or ora votate.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 26.

« Passano a beneficio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'articolo (che sarà poi quello che verrà a risultare in fine) facoltà ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei Comuni.

« La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti; finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'articolo (che pure risulterà).

« Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve. »

Senatore **Lauzi**. Desidererei uno schiarimento che forse potrebbe essere riguardato superfluo; ma ad ogni modo ho piacere di averlo.

Tra questi dazi che appartengono ora allo Stato, dei quali in parte l'intera tassa, in parte l'eccedenza passa transitoriamente in favore dei Comuni, credo che ci sarà anche il canone gabellario, quantunque non porti il nome di dazio consumo.

Credo di non andare fuori del vero in questa supposizione; ad ogni modo desidero di avere uno schiarimento.

Vi è la parola: *tutti i dazi*, che passano a favore dei Comuni, ma non vi è la parola: *canone gabellario*.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Intendo il dubbio molto ragionevole almeno nella sua forma (vedremo nella sostanza) che si fa dall'onorevole Senatore Lauzi. Egli dice: voi sostituite in qualche modo il dazio consumo al canone gabellario che abolite, e dite che devono rimanere le tariffe più alte per quei Comuni i quali abbiano un dazio di consumo in misura più alta del *maximum* che stabilirà il Ministro. Consideri l'onorevole Senatore Lauzi che il valore della sua domanda ha un'apparenza di vero in quanto anche il canone gabellario prendeva o poteva prendere forma di dazio consumo nelle sue ultime conseguenze. Ma oltrechè non era sempre così, è da considerare che esso è una tassa organata in modo tanto differente che non può legalmente confondersi coi dazi di consumo conservati nella legge presente, e che quindi il canone gabellario rimane in tutti i suoi effetti distrutto coll'abolizione scritta nell'art. 25.

Basta dire che il canone gabellario è una tassa di contingente, per non potersi confondere legalmente col dazio consumo.

Nella economia delle differenti leggi, canone gabellario e dazio di consumo sono due tasse istituzionalmente diverse e diversamente organate. Onde sarebbe impossibile applicare al canone gabellario la disposizione transitoria adottata rispetto ai dazi di consumo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In questo modo i Comuni delle antiche provincie i quali pagavano questi dazi (poichè in origine erano dazi di consumo che furono conservati sotto altra forma e col nome di canone gabellario) questi Comuni dunque delle antiche provincie che pagavano allo Stato il canone gabellario sono privi del vantaggio che questo articolo accorda a tutti gli altri Comuni, i quali...

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**... i quali in confronto degli altri Comuni sarebbero pregiudicati. Tengo in gran conto ciò che mi dice l'onorevole Senatore Duchoqué della forma diversa, della forma di riparto per contingenti colla quale l'antico dazio consumo è stato distribuito verso i Comuni. Ma faccio osservare però che in faccia ai contribuenti, i Comuni si rivalgono in forma di esercizio o di abbuonamento che è la forma comune del dazio consumo. Sta bene che i Comuni nelle antiche provincie pagano direttamente allo Stato quella somma che più o men bene proporzionalmente è stata loro accollata, ma sta anche che questi Comuni riversano l'azione che ha il Governo verso di loro, sopra i contribuenti per mezzo « del diritto di permissione e per mezzo di tariffe che sono annesse alla legge del canone gabellario, » a meno che non si proceda cogli esercenti all'abbuonamento.

Però parmi naturale che sparito il canone gabellario, che costituiva il Comune intermediario tra i contribuenti e lo Stato, resti trapassando al Comune stesso la tassa

che lo Stato imponeva mediatamente ai debitori del dazio consumo.

Per me dunque ci troverei questa difficoltà, vedrei un'ingiustizia nel non accordare alle antiche provincie quei vantaggi che si accordano alle altre col presente articolo unicamente perchè si è data forma speciale a questa tassa nei rapporti però soltanto fra Comune e Governo, e non nei rapporti coi contribuenti.

Se la Commissione non crede di riconoscerla, non intendo proporre emendamento.

Presidente. Il signor Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. L'onorevole Senatore Lauzi chiedeva uno schiarimento: ed in linea adunque di schiarimento gli rispondo che il canone gabellario non può più riprodursi dopo l'abolizione scritta senz'altro nell'art. 25.

Lo schiarimento che io gli do è che l'emendamento votato or ora dal Senato non ha nessuna relazione col canone gabellario che rimane assolutamente abolito. Questa è la risposta precisa alla domanda da lui fatta.

Intorno agli effetti gravosi della legge presente sui Comuni nel doppio rispetto dei dazi di consumo e del canone gabellario, la verità è che la legge abolisce affatto il canone gabellario e che i dazi di consumo comunali li conserva sottraendone solamente quel tanto che viene a formare la tassa governativa sulle bevande e sulle carni, ma nel conservarli li sottopone ad un *maximum* da stabilirsi per Decreto reale con sola eccezione per quei Comuni che avessero tariffe più elevate di quel *maximum* e che potranno senza diminuzione mantenerle a tutto il 1866, secondo l'emendamento or ora votato.

Così la legge recherà una diminuzione d'introiti senza compenso a quei Comuni che godevano del dazio di consumo. I Comuni che erano in questo caso ma che pagassero il canone gabellario, locchè si verifica nelle antiche provincie, non avendo più da pagare il canone gabellario, avranno quindi per ultimo risultato un danno minore. Questa ultima avvertenza dovrebbe tranquillare l'onorevole interpellante.

Senatore Ricci. Pregherei il signor Relatore della Commissione di volermi spiegare come possa mettere d'accordo questa sua interpretazione col disposto dell'articolo 10 già votato, il quale stabilisce nel terzo inciso che « è data eziandio facoltà ai Consigli comunali d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa » addizionale a quella governativa. »

Questa tassa addizionale io comprendo benissimo che debba essere ristretta entro il limite del *maximum* stabilito dal Governo.

Ma si soggiunge poi in un altro inciso dello stesso articolo 10:

« Ai Comuni chiusi è inoltre fatta facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge. »

Dunque vuol dire che oltre la tassa addizionale, i Comuni potranno porre un dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge; colpire cioè la vendita al minuto delle bevande, delle carni con un'altra tassa che si lascia al libero arbitrio, che non si chiamerà *canone gabellario*, perchè caso resta abolito, ma rimarrà una tassa sui *generis*. Questa è appunto la spiegazione che aveva chiesto all'onorevole signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole preopinante mi ha chiesto se il canone gabellario s'intendeva abolito; io ho risposto risolutamente sì, perchè il canone gabellario è un tributo per contingente che pagava il Comune al Governo. Ora il Governo attualmente esercitando il dazio consumo o per via diretta o per abbonamento, il canone gabellario scompare. Non parini su questo punto possibile il dubitare.

L'onorevole Senatore Ricci dice: ma degli elementi coi quali si formava la somma che il Comune pagava come canone gabellario al Governo ne resterà qualche-uno; or questi residui andranno a profitto del Comune? Certamente resterà a profitto del Comune la parte della tassa di dazio consumo che gli compete, e gli resterà eziandio la facoltà d'imporre una tassa sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge; coll'avvertenza però che questa non sarà arbitraria, perchè cade sotto la sanzione della legge comune per la quale non possono i Comuni imporre tassa senza autorizzazione governativa.

L'onorevole Senatore Ricci, (molto più pratico di me nelle faccende delle provincie subalpine) insegnerebbe a me che il canone gabellario era pagato non solamente coi proventi del dazio d'introduzione e della tassa sulla rivendita al minuto, ma anche, e ciò in non pochi comuni avviene, con centesimi addizionali sopra la tassa prediale. A me, come Ministro delle Finanze è capitato di vedere e accordare molti permessi per questo titolo ai Comuni.

Caduto il canone gabellario, cade naturalmente per sé quella parte di elementi dei bilanci comunali attivi, che era destinata al pagamento del canone stesso.

Alcuni di quegli elementi però rimangono vivi in favore dei Comuni, per virtù della presente legge. La facoltà dei Comuni tuttavia è limitata e non è mai arbitraria perchè dee contenersi entro i confini stabiliti dalla legge, in relazione alla tassa governativa.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'art. 26 testè letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 27.

« Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati. »

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1863.

« Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'art. 16. »

Ben inteso anche qui si farà la rettificazione quanto al rimando all'art. 16.

Metto ai voti l'articolo 27, chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo alla tariffa.

TARIFFA A — Dazi di consumo (Articoli 1 e 3).

		Comuni — Classe				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Bevande.						
Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro	Lire 5 »	Lire 4 »	Lire 3 50	Lire 3 »	Lire 2 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	L'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva (idem)	Il quintale	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Vorrei sapere quali norme saranno seguite per fare il ragguglio tra il mosto che entra in un comune ed il vino corrispondente che ne esce. Nella tariffa io non vedo stabilita una norma a questo riguardo. Però è giusto che sia stabilita una proporzione per tanto di mosto che entra, quanto debba corrispondere di vino all'uscita, onde sia incontestabile la restituzione che dovrà aver luogo, e che non sia arbitraria.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Parmi giusta l'osservazione dell'onorevole Senatore Pareto, ma io credo che il regolamento troverà nella tariffa gli elementi per non doversi fare con arbitrio questo ragguglio, giacchè abbiamo già nella tariffa stabilito le proporzioni tra l'uva ed il vino, tra il mosto ed il vino, e di queste proporzioni dovrà tenersi conto nel regolamento.

Senatore **Pareto**. Io desiderava semplicemente questo schiarimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La cosa fu accennata anche alla Camera dei Deputati e si credette appunto di doverla lasciare al regolamento, e fu aggiunta precisamente questa parte all'art. 16:

« Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge e più specialmente:

« 1. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi ».

« 2. Pel deposito, transito o restituzione di tassa nella esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi ».

Presidente. Proseguo la lettura della tabella.

		Comuni — Classe				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Bevande.						
Alcool, acquavite e liquori a meno di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac	L'ettolitro	Lire 12 »	Lire 9 60	Lire 8 40	Lire 7 20	Lire 6 »
Alcool, acquavite e liquori a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac	L'ettolitro	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carni.						
Buoi e manzi	Per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno	Id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (idem)	Id.	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem)	Id.	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca (idem)	Il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Ora, dove il signor Presidente ha cominciato a leggere, ricorre un emendamento che è la conseguenza immediata degli emendamenti che sono stati fatti nel corpo della legge in conseguenza delle proposte del signor Senatore Arnulfo concordate colla Commissione. Dicevasi nella proposta, « Carne macellata fresca (*idem*): » si dirà invece « carne macellata fresca nei Comuni chiusi, e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita nei Comuni aperti. »

Resterebbe in armonia col resto della legge.

Presidente. Darò lettura del capo della *carne macellata fresca* colle modificazioni propostevi.

« Carne macellata fresca, nei Comuni chiusi, e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti per quintale 1^a classe L. 10, 2^a 8, 3^a 7, 4^a 6, 5^a 5.

« Carne macellata porcina fresca, nei Comuni chiusi 1^a classe L. 8, 2^a 6, 40, 3^a 5, 60, 4^a 4, 80, 5^a 4.

« Carne salata porcina nei luoghi di vendita nei Comuni aperti per quintale 1^a classe L. 15, 2^a 12, 3^a 10, 50, 4^a 9, 5^a 7, 50.

« La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei Comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi occorrenti. »

Se non vi è osservazione sulla tariffa A, la metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

TARIFFA B — Tasse di fabbricazione (Art. 2).

« Birra L'ettolitro 5 »
« Acque gazose Id. 3 »

Chi approva la tariffa B voglia alzarsi.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto, ma prima do la parola all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento col quale si autorizza il governo a dare esecuzione alla convenzione di navigazione e trattato di commercio conchiuso colla Francia e firmato in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del citato progetto di legge.

Prego ora il Senato di voler determinare in qual giorno si procederà negli Uffici all'esame del progetto riguardante il trattato di commercio di cui è fatta parola dal Ministro degli Affari Esteri.

Io proporrei che il Senato si radunasse negli uffici lunedì sette corrente alle due pomeridiane e si potrebbe occupare 1. del progetto per l'estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza già stato presentato nell'altro periodo della Sessione dal Ministro dell'Interno; 2. della convenzione di navigazione e trattato di commercio colla Francia. »

Se non vi ha osservazioni in contrario riterrò il Senato per assenziente a questa proposta.

Quanto all'adunanza pubblica non posso ancora proporre al Senato il giorno, mentre la relazione della legge sulla ricchezza mobile è già quasi preparata ma non ancora compiuta.

I signori Senatori saranno perciò convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	99
Voti favorevoli	80
Contrari	19

Il Senato approva.

La seduta è sciolta ore 5 1/4.